



REGOLAMENTO INERENTE ALL'ATTRIBUZIONE E ALL'USO DELLE ARMI CORTE E DEGLI STRUMENTI DI AUTOTUTELA IN DOTAZIONE AL PERSONALE DI VIGILANZA (Guardiaparco) in servizio nelle Aree protette e nei siti della Rete Natura 2000 affidati all'Ente di gestione delle Aree protette del Ticino e del Lago Maggiore

INDICE

Capo I – Generalità e tipo delle armi

Art. 1 – Campo di applicazione

Art. 2 – Tipologia delle armi in dotazione

Art. 3 – Requisiti psico-fisici per l'assegnazione dell'arma

Art. 4 – Assegnazione dell'arma

Art. 5 - Numero delle armi

Capo II – Tenuta e custodia delle armi

Art. 6 – Registri delle armi e munizioni

Art. 7 – Custodia delle armi

Art. 8 – Conservazione delle chiavi degli armadi blindati

Art. 9 – Doveri dell'assegnatario

Art. 10 – Doveri del Responsabile della gestione delle armi e delle munizioni (consegnatario) e dei sub-consegnatari

Art. 11 – Addestramento

CAPO III – Modalità di porto dell'arma

Art. 12 – Servizi prestati con l'arma

Art. 13 – Servizi effettuati fuori dall'ambito territoriale di competenza

Art. 14 – Funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza

Art. 15 – Trasporto e detenzione di armi sequestrate

CAPO IV – Strumenti di autotutela

Art. 16 – Strumenti di autotutela e dispositivi di segnalazione ed emergenza

CAPO V – Sanzioni disciplinari e ritiro dell'arma

Art. 17 – Sanzioni disciplinari

Art. 18 – Ritiro dell'arma

CAPO VI – Disposizioni finali

Art. 19 – Rinvio a norme di legge e di regolamento

Art. 20 – Pubblicità del Regolamento

Capo I – Generalità e tipo delle armi

Art.1 – Campo di applicazione

1. Il presente regolamento recepisce quanto disposto dalla “*Disciplina-tipo per l’armamento del personale di vigilanza degli Enti di gestione delle aree protette della Regione Piemonte*”, approvata con D.G.R. n. 63-11985 del 4 agosto 2009, e disciplina la dotazione e la detenzione delle armi, nonché l’individuazione, l’organizzazione e le modalità di svolgimento dei servizi armati da parte del personale di vigilanza in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza.

2. I Guardiaparco, assunti a tempo indeterminato, in possesso dei requisiti di legge e della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, sono dotati dall’Ente di appartenenza di armi per la difesa personale e per gli interventi tecnici previsti. Essi svolgono il servizio di vigilanza indossando, di norma, l’uniforme e sono muniti di tesserino di riconoscimento.

3. L’armamento in dotazione al personale di vigilanza dell’Ente di gestione delle Aree protette del Ticino e del Lago Maggiore deve essere adeguato e proporzionato alle esigenze di difesa personale e ai compiti istituzionali svolti.

4. Per il personale già in servizio è fatto salvo l’esercizio dell’obiezione di coscienza nel rispetto della normativa vigente in materia di obiezione di coscienza e compatibilmente con le esigenze organizzative del servizio.

Art. 2 – Tipologia delle armi in dotazione

1. L’armamento previsto per il personale di vigilanza è individuato dal Direttore dell’Ente, previo parere tecnico dei responsabili dei settori interessati, tra le armi consentite dalla normativa vigente in materia e idonee alle funzioni svolte e sono costituite da:

- a) arma corta (pistola) semiautomatica per la difesa personale;
- b) arma corta (pistola lanciairinghe) per telenarcosi per gli interventi tecnici da effettuare con medico veterinario abilitato.

L'assegnazione delle armi avviene in via continuativa.

2. L'Ente provvede all'acquisto delle armi, delle munizioni e della buffetteria necessarie all'espletamento del servizio e ne sostiene i relativi costi, curando:

- a) l'acquisto, la manutenzione e il reintegro delle armi e del munizionamento, nonché l'acquisizione delle dotazioni necessarie per la loro custodia in condizioni di sicurezza presso le sedi di servizio;
- b) l'organizzazione delle esercitazioni di tiro necessarie all'uso e al maneggio delle armi, nonché di ogni altra forma di addestramento ritenuta necessaria in relazione alle funzioni svolte;
- c) l'aggiornamento del personale in materia di normativa vigente sulle armi;
- d) lo svolgimento degli accertamenti sanitari finalizzati alla verifica dell'idoneità fisica e psichica al porto e all'uso delle armi.

3. Durante il servizio, il personale di vigilanza, anche se privo della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, può portare strumenti da punta e da taglio esclusivamente per comprovate esigenze di servizio e in quanto strettamente funzionali alle attività istituzionali, nel rispetto della normativa vigente e dei principi di necessità e proporzionalità.

Art. 3 – Requisiti psico-fisici per l'assegnazione dell'arma

1. L'assegnazione dell'arma di servizio è subordinata al possesso dei requisiti psico-fisici previsti dall'articolo 2 del Decreto del Ministero della salute 28 aprile 1998, relativi al rilascio e al rinnovo dell'autorizzazione al porto d'armi per uso di difesa personale, ai sensi dell'articolo 42 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza. L'accertamento dei suddetti requisiti è effettuato da strutture sanitarie pubbliche equiparate alle strutture sanitarie di P.S., secondo la normativa vigente.

2. L'assegnazione dell'arma è disposta nei confronti del personale in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui al comma precedente.

3. Gli accertamenti dei requisiti psico-fisici sono effettuati a cura dell'Ente, con oneri a proprio carico, con periodicità stabilita in relazione alle esigenze di servizio.

4. Gli accertamenti dei requisiti psico-fisici sono altresì disposti, anche al di fuori della periodicità ordinaria, su richiesta del Responsabile del Settore di Vigilanza, d'intesa con il Direttore, nei confronti del personale per il quale sussista un ragionevole dubbio circa la permanenza dei requisiti medesimi.

Art. 4 – Assegnazione dell'arma

1. L'assegnazione in via continuativa dell'arma corta, del relativo munizionamento e della buffetteria è disposta con provvedimento del Direttore, ed è comunicata alla Prefettura e alla Questura competenti per territorio.

Il provvedimento contiene:

- le generalità del Guardiaparco;
- gli estremi del provvedimento prefettizio di conferimento della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza;
- la descrizione dell'arma (tipo, modello, calibro, matricola);
- la descrizione del munizionamento assegnato.

All'atto della consegna è effettuata apposita annotazione, con sottoscrizione per ricevuta da parte dell'assegnatario, in calce al provvedimento. Il Guardiaparco è tenuto a portare con sé copia del provvedimento durante il servizio, unitamente al tesserino personale di riconoscimento.

2. La consegna e la restituzione delle armi e del munizionamento sono annotate in apposito registro denominato "*Registro delle armi e delle munizioni in assegnazione e in affidamento operativo*".

3. L'assegnatario è tenuto a custodire l'arma e il munizionamento con la massima diligenza e sotto la propria responsabilità, nel rispetto della normativa vigente.

4. Le armi e il munizionamento sono restituiti al termine del servizio e custoditi presso le sedi dell'Ente in idonei armadi blindati, secondo quanto previsto dall'articolo 7 del presente regolamento.

5. Eventuali anomalie, difetti di funzionamento o danneggiamenti devono essere tempestivamente segnalati al Responsabile della gestione delle armi e delle munizioni o suo sostituto.

6. I provvedimenti che determinano il numero complessivo delle armi in dotazione dell'Ente e le eventuali modifiche sono comunicati alle Prefetture e alle Questure competenti per territorio (Novara, Biella, Vercelli, Verbano – Cusio - Ossola).

Art. 5 - Numero delle armi

1. Il numero delle armi a canna corta in dotazione al servizio di vigilanza è determinato in misura pari al numero degli operatori in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza. L'Ente può prevedere una dotazione aggiuntiva non assegnata in via continuativa, destinata a esigenze di manutenzione, sostituzione o ad altre necessità operative.

Capo II – Tenuta e custodia delle armi

Art. 6 – Registri delle armi e munizioni

1. Presso l'Ente sono istituiti i seguenti registri nel rispetto della normativa vigente in materia:

a) "*Registro generale delle armi e delle munizioni*", nel quale sono annotate tutte le armi (sia corte sia lunghe) e le munizioni in dotazione all'Ente. Nel registro sono riportati:

- i dati identificativi delle armi e delle munizioni;
- i movimenti di carico e scarico, ivi compresa la dismissione;
- le sedi di custodia.

Il registro è soggetto a vidimazione da parte dell'Autorità di Pubblica Sicurezza competente. La tenuta del registro è affidata al Responsabile del Settore di Vigilanza e della gestione delle armi, ovvero a un soggetto dallo stesso delegato con apposito provvedimento.

b) "*Registro delle armi e delle munizioni in assegnazione e in affidamento operativo*", istituito presso ciascuna sede in cui sono custodite armi e presso la quale presta servizio il personale di vigilanza.

In tale registro sono annotati:

- i dati identificativi delle armi e il relativo munizionamento assegnati al personale;
- le operazioni di consegna e restituzione delle armi;
- i movimenti di carico, scarico e reintegro del munizionamento.

Il registro è tenuto sotto la responsabilità dell'Ufficiale di Polizia Giudiziaria con qualifica più elevata in servizio presso la sede, ovvero di altro appartenente al servizio di vigilanza appositamente designato.

Ogni variazione nel quantitativo di munizioni detenute deve essere tempestivamente annotata, con indicazione della causale, sia in aumento sia in diminuzione.

Il registro è soggetto a vidimazione da parte del Direttore dell'Ente e del Responsabile della gestione delle armi e delle munizioni.

Art. 7 – Custodia delle armi

1. Le armi corte assegnate in via continuativa sono custodite esclusivamente presso le strutture dell'Ente, nelle quali devono essere predisposti idonei sistemi di custodia passiva, quali armadi blindati e sistemi di allarme, anche collegati con le Forze di polizia o con istituti di vigilanza privata.
2. L'istituzione di un'armeria presso le singole sedi di servizio dell'Ente è obbligatoria qualora siano custodite armi in numero superiore a quindici. Della sua eventuale costituzione è data comunicazione al Prefetto e al Questore competenti per territorio, i quali determinano le misure di sicurezza necessarie.
3. Le funzioni di consegnatario degli armadi blindati e delle relative chiavi sono svolte dal Responsabile della gestione delle armi e delle munizioni, in caso di sua assenza o impedimento, le medesime funzioni sono svolte dall'Ufficiale di Polizia Giudiziaria con qualifica più elevata in servizio o da altro appartenente al servizio di vigilanza che prende servizio presso la sede in cui sono custodite le armi, appositamente delegato.

Art. 8 – Conservazione delle chiavi degli armadi blindati

1. Gli armadi blindati destinati alla custodia delle armi sono dotati di idonei sistemi di chiusura. Le chiavi o i dispositivi di apertura sono detenuti dal Responsabile della gestione delle armi e delle munizioni o dal consegnatario e da eventuali ulteriori operatori formalmente autorizzati dal Direttore.
2. L'accesso agli armadi è consentito esclusivamente per esigenze di servizio e nel rispetto delle procedure previste dal presente regolamento.
3. È fatto divieto di duplicare o cedere a terzi le chiavi o i codici di accesso senza preventiva autorizzazione.

Art. 9 – Doveri dell'assegnatario

1. Ciascun assegnatario è responsabile, a tutti gli effetti, della custodia, del porto, del trasporto e dell'uso dell'arma e del munizionamento affidati, nonché del rispetto delle disposizioni del presente regolamento.
2. Fatte salve le disposizioni della normativa vigente in materia di detenzione e uso delle armi, l'assegnatario è tenuto ad attenersi alle seguenti prescrizioni:
 - a) verificare, al momento della consegna, la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e del munizionamento, nonché il loro stato di efficienza;
 - b) custodire con la massima diligenza l'arma e le munizioni, curandone la manutenzione ordinaria e segnalando tempestivamente al Responsabile della gestione delle armi e delle munizioni eventuali anomalie o malfunzionamenti;
 - c) osservare scrupolosamente le norme di sicurezza previste per il maneggio delle armi;
 - d) mantenere adeguato il livello di addestramento, partecipando alle esercitazioni di tiro e alle attività formative previste;
 - e) segnalare per iscritto al Responsabile della gestione delle armi e delle munizioni e al Responsabile della tenuta dei registri ogni utilizzo dell'arma che comporti l'esplosione di colpi, indicando le relative circostanze;

- f) assicurare che l'arma e il munizionamento, quando non sono sotto il diretto controllo dell'assegnatario, siano custoditi secondo le modalità previste dal presente regolamento;
- g) non lasciare mai l'arma o le munizioni incustodite all'interno di veicoli, anche se chiusi a chiave;
- h) in caso di smarrimento o furto dell'arma o del munizionamento, darne tempestiva comunicazione al Responsabile della gestione delle armi e delle munizioni e presentare immediata denuncia all'Autorità di Pubblica Sicurezza;
- i) astenersi da qualsiasi modifica o alterazione delle caratteristiche dell'arma o del munizionamento;
- l) utilizzare e trasportare l'arma esclusivamente nei casi e secondo le modalità previste dal presente regolamento e dalla normativa vigente, nel rispetto delle disposizioni di servizio;
- m) improntare ogni attività connessa all'uso delle armi ai principi di prudenza, necessità e proporzionalità.

Art. 10 – Doveri del Responsabile della gestione delle armi e delle munizioni (consegnatario) e dei sub-consegnatari

1. Il Responsabile della gestione delle armi e delle munizioni, in qualità di consegnatario delle armi, nonché gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria responsabili delle sedi presso le quali opera il personale di vigilanza o, in loro assenza, gli Agenti di Polizia Giudiziaria appositamente nominati, svolgono le funzioni di sub-consegnatari. In caso di assenza o impedimento, tali funzioni sono esercitate da personale formalmente designato quale sostituto.

2. I soggetti di cui al comma 1 verificano:

- a) che la detenzione, la custodia e l'uso delle armi in dotazione avvengano, da parte del personale assegnatario, con la massima diligenza e nel pieno rispetto delle disposizioni del presente regolamento e della normativa vigente;
- b) la regolare partecipazione del personale assegnatario alle attività di addestramento e alle esercitazioni di tiro previste;
- c) la corretta tenuta dei registri e della relativa documentazione, assicurandone l'aggiornamento e la completezza;
- d) la segnalazione tempestiva alla Direzione dell'Ente di eventuali irregolarità, anomalie o violazioni riscontrate nella gestione delle armi e del munizionamento.

Art. 11 – Addestramento

1. Il personale di vigilanza in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza presta servizio armato solo dopo aver conseguito il necessario addestramento all'uso delle armi corte in dotazione.

2. Il medesimo personale è tenuto a frequentare e superare annualmente almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno presso un poligono abilitato all'addestramento con armi corte, ai sensi della normativa vigente.

3. Il personale è altresì tenuto a partecipare ad ulteriori attività formative e di addestramento al maneggio e alla manutenzione delle armi corte eventualmente organizzate dall'Ente, in relazione alle esigenze di servizio.

CAPO III – Modalità di porto dell'arma

Art. 12 – Servizi prestati con l'arma

1. Il personale di vigilanza, di norma munito dell'arma corta in dotazione, svolge i servizi indossando l'uniforme e portando l'arma nella fondina esterna, agganciata al cinturone e correttamente assicurata.

2. In caso di particolari attività operative, quali interventi in terreni impervi o situazioni che possano comportare rischi per l'incolumità dell'operatore o per l'integrità dell'arma, è consentito il trasporto temporaneo dell'arma all'interno dello zaino o di altri dispositivi idonei, purché ne sia garantita la sicurezza.

3. Nei casi in cui, previa autorizzazione del Responsabile del Settore di Vigilanza d'intesa con il Direttore, il servizio sia svolto in abito civile, l'arma deve essere portata in modo non visibile, nel rispetto delle disposizioni di servizio e della normativa vigente.

4. Durante il servizio non possono essere portate armi diverse da quelle in dotazione.

5. Il porto dell'arma per difesa personale è finalizzato alla tutela dell'incolumità del personale in servizio e al miglior perseguimento dei fini istituzionali di vigilanza ed è soggetto alle seguenti prescrizioni:

a) il personale impegnato in attività di vigilanza è dotato di arma per difesa personale; l'impiego dell'arma è escluso per le attività che non comportano esercizio di funzioni di vigilanza, (salvo deroghe dettate da condizioni di contingenza ed urgenza previa autorizzazione, da parte del Responsabile del Settore vigilanza informato il Direttore) quali attività didattiche, divulgazioni e/o accompagnamento, di rappresentanza dell'Ente, di partecipazione a riunioni, corsi, seminari o altre attività analoghe, salvo diverse disposizioni di servizio;

b) per motivate esigenze di servizio, il Responsabile della gestione delle armi e delle munizioni può autorizzare lo svolgimento del servizio senza armamento ovvero disciplinarne diverse modalità di porto.

Art. 13 - Servizi effettuati fuori dall'ambito territoriale di competenza

1. Nell'ambito delle Province per le quali è stata conferita la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, il personale di vigilanza è autorizzato al porto dell'arma anche al di fuori del territorio di competenza, esclusivamente per esigenze di servizio, nei seguenti casi:

a) durante il percorso tra la sede di servizio e il luogo di svolgimento dell'attività lavorativa e viceversa;

b) durante il trasferimento tra le diverse aree gestite dall'Ente, comprese le Aree protette e i siti della Rete Natura 2000;

c) nelle aree limitrofe ai confini delle aree protette gestite dall'Ente, nell'ambito delle attività di presidio e controllo;

d) nello svolgimento di attività di monitoraggio faunistico e ambientale, qualora comportino funzioni di vigilanza;

e) presso altre aree protette, previo accordo, intesa o convenzione tra gli enti competenti, per l'impiego del personale di vigilanza con funzioni di polizia;

f) in ogni altro luogo compreso nell'ambito provinciale, ove il personale sia incaricato, per ragioni di servizio, dell'espletamento di attività di vigilanza ovvero di addestramento con le armi in dotazione presso strutture autorizzate.

2. Il porto dell'arma al di fuori del territorio di competenza è comunque limitato ai casi strettamente connessi alle attività di servizio e nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni impartite dall'Ente.

Art. 14 – Funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza

1. I Guardiaparco dell'Ente di gestione delle Aree protette del Ticino e del Lago Maggiore, previa disposizione del Responsabile del Settore di Vigilanza e nell'ambito delle proprie attribuzioni, possono collaborare con le Forze di Polizia dello Stato, quando ne venga fatta motivata richiesta dalla competente Autorità per specifiche operazioni.

In tali casi, il personale opera in uniforme e con l'arma in dotazione, salvo diverse disposizioni della competente Autorità, e presta l'assistenza richiesta al pubblico ufficiale al quale è funzionalmente assegnato.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai servizi svolti al di fuori dell'ambito territoriale dell'Ente, su richiesta delle competenti Autorità, per finalità di soccorso in caso di calamità naturali o eventi straordinari, nonché per attività di collaborazione con le Forze di Polizia dello Stato.

Art. 15 – Trasporto e custodia di armi e munizioni sequestrate

1. Il personale di vigilanza in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza è legittimato a procedere al sequestro, nonché al trasporto e alla custodia temporanea delle armi e delle munizioni sequestrate in occasione dell'accertamento di illeciti amministrativi o di reati.

2. Le armi e le munizioni sequestrate possono essere temporaneamente custodite presso le sedi dell'Ente, in armadi blindati idonei alla custodia, dandone atto nei verbali di sequestro.

3. Le armi e le munizioni sequestrate sono successivamente consegnate, senza ritardo, agli Uffici di Polizia o alle cancellerie dei competenti Uffici giudiziari, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

CAPO IV – Strumenti di autotutela

Art. 16 – Strumenti di autotutela e dispositivi di segnalazione ed emergenza

1. Il personale di vigilanza dell'Ente può essere dotato di strumenti di autotutela, non classificati come armi, aventi finalità esclusivamente difensiva e dissuasiva, nonché di dispositivi di segnalazione ed emergenza. Gli strumenti di autotutela possono costituire dotazione personale o dotazione del mezzo di servizio.

2. Il Responsabile del Settore Vigilanza, nel rispetto del presente regolamento e d'intesa con la Direzione dell'Ente, individua gli strumenti di autotutela ritenuti più adeguati, scegliendoli tra quelli non idonei a recare offesa alla persona e non classificati come armi.

3. Ai fini del presente regolamento:

a) per strumenti di autotutela si intendono dispositivi quali:

- lo spray irritante antiaggressione, le cui caratteristiche di composizione devono essere conformi a quelle dei prodotti in libera vendita ai sensi della normativa vigente e il cui effetto, non lesivo per persone o animali, sia attestato da idonea documentazione del produttore;

- dispositivi elettronici di registrazione delle attività (body cam) e dispositivi di sicurezza individuale, quali il "uomo a terra", purché utilizzati esclusivamente per finalità di tutela e sicurezza del personale;

b) per dispositivi di segnalazione ed emergenza si intendono gli strumenti finalizzati a rendere riconoscibili gli operatori e i veicoli nell'espletamento del servizio, quali il giubbotto retroriflettente con scritte identificative, i segnali distintivi e le scritte identificative riportate sui veicoli di servizio.

4. Il personale di vigilanza è tenuto a partecipare ai corsi di formazione e addestramento eventualmente organizzati dall'Ente o da altre amministrazioni per l'utilizzo dei dispositivi di cui al presente articolo.

5. Il personale è altresì tenuto a utilizzare i predetti strumenti nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni interne dell'Ente.

CAPO V – Sanzioni disciplinari e ritiro dell'arma

Art.17 – Sanzioni disciplinari

1. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento, del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, del Codice di comportamento dell'Ente e della normativa vigente in materia di pubblica sicurezza costituisce infrazione disciplinare.

2. Le violazioni di cui al comma 1 comportano l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dalla normativa vigente e, nei casi più gravi, possono determinare la sospensione o la revoca dell'assegnazione dell'arma, con provvedimento motivato.

3. Resta ferma l'eventuale responsabilità penale e amministrativa prevista dalla legge.

Art. 18 – Ritiro dell'arma

1. L'arma e il relativo munizionamento assegnati al personale di vigilanza sono tempestivamente ritirati con provvedimento motivato del Direttore nei seguenti casi:

a) revoca o sospensione del decreto prefettizio di conferimento della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza;

b) sospensione dal servizio;

c) accertata mancanza o perdita dei requisiti psico-fisici necessari all'uso delle armi;

d) accertamento, da parte del medico competente, di condizioni di inidoneità, anche temporanea, con particolare riferimento a infermità di natura neuro-psichica;

e) situazioni di manifesta alterazione psico-fisica, anche correlate all'assunzione di sostanze alcoliche e/o stupefacenti;

f) in ogni altro caso in cui sussistano gravi e motivate ragioni di sicurezza o di servizio.

2. Il ritiro dell'arma può essere disposto anche in via cautelare qualora l'assegnatario non risulti idoneo alle prove di tiro e maneggio. A seguito del superamento delle prove prescritte, l'arma può essere nuovamente assegnata al dipendente.

3. Il ritiro dell'arma avviene con provvedimento motivato del Direttore, su proposta del Responsabile del Settore Vigilanza e della gestione delle armi e delle munizioni, qualora non siano rispettati i requisiti previsti dal presente regolamento.

4. In caso di urgenza o di necessità, il ritiro dell'arma può essere disposto dal superiore gerarchico, sotto la propria responsabilità, qualora venga a conoscenza di situazioni pregiudizievoli riconducibili ai casi previsti dal presente regolamento. In tal caso il superiore è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Responsabile del Settore Vigilanza, che provvede alle successive determinazioni e all'eventuale conferma del provvedimento, informando il Direttore.

5. In tutti i casi di ritiro, l'arma e il munizionamento devono essere immediatamente consegnati al consegnatario delle armi e delle munizioni, che provvede alla custodia e al rilascio di apposita ricevuta di avvenuto ritiro. Copia della ricevuta è conservata agli atti dell'Ente.

6. A seguito del ritiro dell'arma per qualunque motivo, ad eccezione dell'ipotesi di cui al comma 2 del presente articolo, il personale interessato è sottoposto ad accertamenti sanitari secondo le modalità previste dal presente regolamento.

7. In caso di cessazione dal servizio, di cambio di mansioni che non comportino lo svolgimento di attività di vigilanza o di trasferimento presso altro Ente, il Direttore dispone la revoca dell'assegnazione e il ritiro dell'arma e del relativo munizionamento.

CAPO VI – Disposizioni finali

Art. 19 - Rinvio a norme di legge e di regolamento

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si applicano le vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia.

2. Deve essere comunque sempre assicurato il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia e impiego delle armi e delle munizioni.

Art. 20 – Pubblicità del Regolamento

1. Il presente regolamento è trasmesso alla Prefettura e alla Questura competenti per territorio ed è pubblicato in conformità alla normativa vigente.

2. Il presente regolamento è portato a conoscenza di tutto il personale dell'Area Vigilanza dell'Ente ed è conservato, in copia, presso i locali in cui sono custodite le armi e le munizioni.

